

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI DI POLIZIA E ASSORBIMENTO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMA 1, LETTERA A), DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2015, N.124.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Premessa

Lo schema di decreto legislativo è volto ad avviare il processo di attuazione dei principi e criteri direttivi contenuti nella delega di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", riguardanti:

- a) la razionalizzazione e il potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio, al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali;
- b) il riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli e nel settore agroalimentare, conseguente all'assorbimento del Corpo forestale dello Stato in altra Forza di polizia ed al trasferimento al Corpo nazionale dei vigili del fuoco delle competenze e delle connesse risorse, in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di spegnimento degli stessi con mezzi aerei;
- c) il transito del personale del Corpo forestale dello Stato nella Forza di polizia che assorbe il medesimo Corpo, nonché le facoltà di transito dello stesso personale, in un contingente limitato, nelle altre Forze di polizia, in corrispondenza delle funzioni alle stesse attribuite e già svolte dal medesimo personale, con l'assunzione della relativa condizione, ovvero in altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito delle relative dotazioni organiche, con trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie;
- d) la revisione dei ruoli, con la rideterminazione delle dotazioni organiche delle Forze di polizia.

Lo schema di decreto è stato predisposto sulla base di due condizioni ricavabili dalla stessa formulazione dei richiamati "concatenati" principi di delega, relativi all'unitarietà e contestualità dell'intervento e alla effettiva razionalizzazione della spesa riguardante le Forze di polizia, con la conseguente realizzazione di risparmi anche da "reinvestire", in misura non superiore al 50 per cento, nella revisione dei ruoli delle stesse Forze di polizia, nonché con la riduzione delle stesse da cinque a quattro, attraverso l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri.

L'Arma dei carabinieri risulta, infatti, tra le Forze di polizia, quella funzionalmente più idonea ad assorbire il Corpo forestale dello Stato e consentire la piena attuazione del principio di delega sul riordino delle funzioni in materia ambientale e agroalimentare e di quelli, correlati, della razionalizzazione del potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia e della dislocazione sul territorio dei presidi di polizia, anche al fine di evitare sovrapposizioni e realizzare risparmi di spesa.



19 gennaio 2016

La stessa, infatti, svolge già, attraverso appositi reparti e nuclei specialistici, importanti funzioni nel settore del contrasto agli illeciti ambientali e in quello della frode alimentare e la sua capillare distribuzione sul territorio consente di integrare agevolmente quelli del Corpo Forestale dello Stato.

La delega consente di poter accedere a tale opzione, pur nella considerazione che essa comporterà la "militarizzazione" di un Corpo attualmente ad ordinamento civile, in quanto:

- a) l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato è riferito alle funzioni da attribuire ad altra Forza di polizia (senza escludere, quindi, quelle ad ordinamento militare, anzi prevedendo esplicitamente la possibilità di assumerne la relativa condizione);
- b) è previsto il transito del personale in conseguente corrispondenza delle funzioni attribuite e già svolte dal medesimo personale;
- c) è riconosciuta allo stesso personale una facoltà di transito in altre Forze di polizia e nelle Amministrazioni pubbliche, ferma restando l'esigenza di assicurare la funzionalità del sistema, l'unitarietà delle funzioni da trasferire e la professionalità del personale interessato.

Le disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo - primo di quelli previsti in attuazione dei predetti principi di delega di cui al richiamato articolo 8, comma 1, lettera a), da adottare entro il 27 agosto 2016 - sono volte a realizzare un organico e complessivo intervento di razionalizzazione e di massima valorizzazione delle potenzialità connesse alle risorse disponibili delle Forze di polizia, nonché del merito e delle professionalità del personale, con l'obiettivo - in un'ottica di modernizzazione delle relative strutture - di migliorarne la funzionalità ai fini dell'espletamento dei connessi compiti istituzionali e della conseguente risposta alla richiesta di sicurezza dei cittadini.

Attraverso la previsione di mirati meccanismi che riconducono alla stessa decorrenza l'entrata in vigore delle disposizioni attuative dei correlati principi di delega - anche in relazione ai tempi necessari per l'attivazione delle procedure preliminari al previsto assorbimento del Corpo forestale dello Stato - l'intervento consente di realizzare un unitario processo di riorganizzazione e razionalizzazione delle Forze di polizia, al fine di assicurarne una migliore efficacia e funzionalità.

Lo schema di decreto legislativo si compone di 5 Capi.

Il Capo I concerne l'ambito di applicazione del decreto legislativo, e contiene un unico articolo, l'**articolo 1**, che enuclea i principi di delega cui il provvedimento medesimo dà attuazione e per i quali si fa rinvio a quanto illustrato in premessa, con espresso riferimento all'unitaria attuazione dei principi di delega.

Il Capo II (artt. 2-6) riguarda la razionalizzazione delle funzioni di polizia e dei servizi strumentali.

Con l'**articolo 2** vengono definiti i comparti di specialità delle Forze di polizia.

Il comma 1, nel confermare le funzioni rispettivamente attribuite dalla normativa vigente alle Forze di polizia, declina i comparti di specialità ove le Forze di polizia esercitano, in via preminente o esclusiva, i rispettivi compiti in relazione alle specifiche rispettive attribuzioni istituzionali.



L'intervento, che si pone in linea di continuità con i criteri contemplati dal decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2006, recante il "Riassetto dei Comparti di specialità della Forze di polizia", tiene conto dell'assorbimento delle funzioni del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri ed offre un quadro ordinamentale unitario di rango primario del sistema dei medesimi comparti.

Le modalità attuative vengono demandate ad apposito decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n.121, che nella fase di prima applicazione dovrà essere adottato prima dell'assorbimento del Corpo forestale dello Stato e del trasferimento delle relative funzioni, come previsto dalle disposizioni transitorie e finali (v. articolo 18, comma 5).

Viene confermata, al comma 2, la disposizione di cui all'articolo 1 della legge 31 marzo 2000, n.78, secondo cui, per le Forze di polizia diverse dalla Polizia di Stato, l'istituzione o la soppressione di comandi, unità e reparti, nonché le dotazioni di personale e mezzi destinati allo svolgimento di attività specializzate presso Amministrazioni dello Stato diverse da quelle di appartenenza, devono essere disposte, su proposta del Ministro interessato, dal Ministro competente gerarchicamente, previo concerto con il Ministro dell'interno.

L'articolo 3 disciplina, al comma 1, la razionalizzazione dei presidi di polizia attraverso il rinvio ad un decreto del Ministro dell'interno che consenta la più efficace cooperazione delle Forze di polizia sul territorio, soprattutto di quelle a competenza generale, e il mantenimento di adeguati livelli di sicurezza, evitando sovrapposizioni mediante il ricorso al prioritario impiego della Polizia di Stato nei comuni capoluoghi e dell'Arma dei carabinieri nel restante territorio, salvo specifiche deroghe per particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica, tenendo anche conto dei provvedimenti di riorganizzazione degli uffici delle Forze di polizia di livello provinciale in relazione a quanto previsto dall'articolo 7 del presente decreto, dell'articolo 1, comma 147, della legge 7 aprile 2014, n. 56, nonché della revisione delle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, anche in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera e), della legge n. 124 del 2015.

Anche in questo caso, come previsto dalle disposizioni transitorie e finali, nella prima fase di applicazione del decreto legislativo, il richiamato decreto del Ministro dell'interno dovrà essere adottato entro un determinato termine ed entrare in vigore contestualmente all'assorbimento del Corpo forestale dello Stato e alla contestuale attribuzione delle funzioni, dei presidi, dell'assetto organizzativo e delle risorse previste dal presente provvedimento.

Il comma 2 dello stesso articolo 3, nella cornice della razionalizzazione dei presidi di polizia sul territorio e in sintonia con quanto stabilito al precedente comma 1, prevede - al primo periodo - che il Comandante generale della guardia di finanza ridefinisca - con proprie determinazioni adottate, nell'ambito della propria potestà organizzativa, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34 (recante il regolamento per la determinazione della struttura ordinativa della Guardia di finanza, in attuazione dell'art. 27, commi 3 e 4 della legge n. 449 del 1997) - la dislocazione territoriale dei comandi e reparti del Corpo, tenendo conto delle esigenze connesse all'esercizio delle relative finalità istituzionali di polizia economico-finanziaria a competenza generale, nonché in relazione al concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Il secondo periodo del medesimo comma, nell'ottica di conferire all'azione amministrativa maggiore economicità, speditezza e semplificazione dell'azione amministrativa, prevede che la linea gerarchica territoriale, speciale e di addestramento della Guardia di finanza nonché le denominazioni dei comandi e reparti del medesimo Corpo, siano ridefinite, in deroga agli articoli 2, comma 3, 6 e 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 1999, nei quali si fa riferimento alla predetta linea gerarchica, con decreto del Ministro



dell'economia e delle finanze, adottato su proposta del Comandante generale della guardia di finanza.

L'**articolo 4** concerne la razionalizzazione dei servizi navali ed aerei.

A tal fine, nell'ottica della razionalizzazione richiesta dalla delega e al fine di garantire al Corpo della guardia di finanza l'esercizio delle funzioni in mare previste dall'articolo 2, viene prevista, al comma 1, la soppressione delle squadre nautiche della Polizia di Stato e dei siti navali dell'Arma dei carabinieri, ad eccezione delle moto d'acqua per la vigilanza dei litorali e dei natanti impiegati nella laguna di Venezia, nelle acque interne e nelle isole minori ove, per esigenze di ordine e sicurezza pubblica, è già dislocata un'unità navale.

E' previsto, al comma 2, il trasferimento dei relativi mezzi al Corpo della guardia di finanza e, al comma 3, l'attribuzione al medesimo Corpo dell'attività di supporto, con mezzi navali, alle predette Forze di polizia per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e, con mezzi aerei, al Corpo della polizia penitenziaria per il servizio delle traduzioni, secondo modalità da definire con appositi protocolli, anche al fine di determinare il ristoro dei relativi oneri.

L'**articolo 5** disciplina la gestione associata dei servizi strumentali delle forze di polizia.

Al fine di perseguire gli obiettivi di finanza pubblica vengono previsti, al comma 1, processi di centralizzazione di acquisizione di beni e servizi delle Forze di polizia, attraverso l'adozione di specifici protocolli, da adottare entro un determinato termine e comunque prima della piena attuazione del decreto legislativo, ferma restando la necessaria gradualità anche in relazione agli obblighi contrattuali in corso.

Vengono individuati, al comma 2, i settori tecnico-logistici nei quali le Forze di polizia, nell'ambito dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 1° aprile 1981, n.121, adottano specifici protocolli. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di acquisizioni di beni e servizi, in particolare, quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 2, comma 225, legge 23 dicembre 2009, n. 191, all'articolo 287, comma 2, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, all'articolo 1, commi 1, 7 e 8 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'articolo 1, comma 158, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Il comma 3 prevede, nei medesimi settori e con appositi protocolli tra i Ministeri interessati, programmi di centralizzazione di acquisti e gestione associata di beni e servizi tra le Forze di polizia e le Forze armate.

La predetta razionalizzazione, unitamente a quella in attuazione dell'articolo 4, consente di realizzare significativi risparmi di spesa che aumenteranno gradualmente a partire dal 2016.

L'**articolo 6** prevede la realizzazione sul territorio nazionale del servizio "Numero unico di emergenza europeo 112".

La disposizione è attuativa del principio di delega che prevede l'istituzione del numero unico europeo 112 su tutto il territorio nazionale con centri unici di risposta da realizzare in ambito regionale, secondo modalità definite con i protocolli d'intesa adottati ai sensi dell'articolo 75-bis, comma 3, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n.259.

L'intervento è finalizzato alla completa e uniforme realizzazione del predetto numero unico, attraverso modalità determinate dalla Commissione consultiva di cui al medesimo articolo 75-bis, comma 2, da attuare attraverso la sottoscrizione, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di appositi protocolli d'intesa tra il Ministero dell'interno e le regioni interessate.

Il Capo III (artt. 7-13) reca le disposizioni concernenti l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato.

Nel dettaglio, il comma 1 dell' **articolo 7** prevede l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri e l'attribuzione a quest'ultima delle funzioni del Corpo forestale - ad eccezione delle competenze assegnate al Corpo nazionale dei vigili del fuoco (lotta attiva contro gli incendi boschivi e il loro spegnimento con mezzi aerei), alla Polizia di Stato (ordine e sicurezza pubblica e contrasto della criminalità organizzata in ambito interforze) e al Corpo della guardia di finanza (soccorso in montagna, sorveglianza delle acque marine confinanti con le aree naturali protette e contrasto, nell'ambito degli spazi doganali, alle violazioni in materia di commercio illegale della flora e della fauna in via di estinzione) e delle attività cui provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (rappresentanza e tutela degli interessi forestali nazionali in sede comunitaria e internazionale e raccordo con le politiche forestali regionali, certificazioni previste dalla convenzione di Washington e adempimenti in materia di alberi monumentali).

Il comma 2 del medesimo articolo 7 elenca dettagliatamente le funzioni attribuite all'Arma, escludendo esplicitamente le attività in materia di:

- tutela degli alberi monumentali e certificazioni nell'ambito del controllo del commercio internazionale e della detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione e tutelati ai sensi della convenzione di Washington (cui provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del successivo art.11);
- contrasto al commercio illegale degli esemplari sopra richiamati nell'ambito degli spazi doganali (cui provvede il Corpo della guardia di finanza, ai sensi del successivo articolo 10);

L'**articolo 8** fissa i criteri generali che presiedono alla riorganizzazione dell'Arma dei carabinieri in conseguenza dell'assorbimento del Corpo forestale con la previsione, volta alla salvaguardia delle professionalità esistenti e dell'unitarietà delle funzioni, del passaggio al Comando generale dell'Arma delle funzioni dell'Ispettorato generale del Corpo forestale, nonché della confluenza dell'organizzazione addestrativa del Corpo forestale in quella omologa dell'Arma, dell'organizzazione aerea del Corpo forestale nel servizio aereo dell'Arma (ad eccezione delle componenti trasferite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco) e dell'organizzazione territoriale e delle restanti componenti centrali e periferiche del Corpo forestale nelle strutture organizzative dell'Arma dedicate alla tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque e alla sicurezza e ai controlli nel settore agroalimentare.

Al fine di rendere più snella, e quindi più rapida, l'opera di accorpamento delle strutture dell'Arma con quelle del Corpo forestale secondo criteri di razionalità ed economicità, è stato inserito un esplicito riferimento alla norma delle disposizioni transitorie (articolo 18, comma 6) che modifica parzialmente e temporaneamente la procedura per la soppressione e istituzione delle strutture ordinarie. Tale processo non potrà essere puntuale ma dovrà svilupparsi nel tempo, anche in relazione al progressivo assorbimento dei reparti del Corpo forestale nelle organizzazioni dell'Arma, al graduale assestamento dei ruoli del personale, ed alla necessaria attività di integrazione, armonizzazione e razionalizzazione delle procedure d'azione. In considerazione della dinamicità di tale processo e dei non completamente prevedibili fattori di condizionamento che potranno essere rilevati attraverso la costante analisi delle informazioni propedeutiche alle decisioni da adottare, viene indicato quale criterio generale, in aderenza alla legge delega, il mantenimento degli attuali livelli di presidio del territorio.

Il comma 2 disciplina la costituzione di una nuova organizzazione dell'Arma dei carabinieri

(inserimento dell'art.174 *bis* nel Codice dell'Ordinamento Militare), dedicata alla tutela forestale, ambientale e agroalimentare ed al cui vertice è posto un Comando, retto da Generale di Corpo d'Armata, che articolata in un Comando unità per la tutela che, ferme restando la dipendenza dell'Arma dal Capo di Stato Maggiore della Difesa per i compiti militari e la dipendenza funzionale dal Ministro dell'Interno per quelli di ordine e sicurezza pubblica (con il richiamo all'art.162 del Codice dell'Ordinamento Militare che prevede tale dipendenza per l'Arma), "dipende funzionalmente" dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Del Comando "si avvale" il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente allo svolgimento di specifiche funzioni espressamente riconducibili a quel Dicastero.

L'incarico di Vice comandante è attribuito al Generale di Divisione in servizio permanente effettivo del ruolo forestale (introdotto nel Codice dell'Ordinamento Militare dal successivo articolo 14, relativo al personale del Corpo forestale che transita nell'Arma).

Il successivo comma 3 prevede l'inquadramento nella nuova organizzazione forestale, ambientale e agroalimentare dei Comandi per la Tutela dell'Ambiente e Politiche Agricole e Alimentari, che svolgono funzioni specialistiche rientranti nelle competenze generali della nuova organizzazione e che potranno essere efficientemente integrate e potenziate con i reparti assorbiti dal Corpo forestale.

L' **articolo 9** dispone l'attribuzione al Corpo nazionale dei vigili del fuoco delle competenze già assolute dal Corpo forestale dello Stato in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi, dettagliatamente individuate nel comma 2: contrasto con mezzi terrestri ed aerei in concorso con gli Enti regionali; coordinamento, d'intesa con le Regioni, dei soggetti istituzionali e del volontariato AIB impegnati nelle operazioni di spegnimento; la partecipazione alla struttura di coordinamento nazionale e a quelle regionali.

Lo stesso comma 2 rinvia a un decreto interministeriale per la disciplina degli aspetti organizzativi del servizio antincendi, articolato in uffici centrali e reparti territoriali deputati all'attività operativa, in base alle risorse umane, strumentali, logistiche e finanziarie all'uopo trasferite con le modalità di cui al successivo articolo 13.

Il comma 3 consente, al fine di garantire lo specifico addestramento del personale impegnato delle attività antincendio boschivo, la stipula di protocolli d'intesa con l'Arma dei carabinieri per l'utilizzo dei centri di formazione del Corpo forestale dello Stato trasferiti alla stessa con il presente decreto.

Il comma 1 **dell'articolo 10** individua le funzioni del Corpo forestale dello Stato trasferite attribuite alla Polizia di Stato e al Corpo della guardia di finanza.

In particolare, la lettera a) attribuisce alla Polizia di Stato le funzioni in materia di ordine e sicurezza pubblica e contrasto della criminalità organizzata in ambito interforze, e la lettera b) attribuisce al Corpo della Guardia di finanza le funzioni in materia di soccorso in montagna, sorveglianza delle acque marine confinanti con le aree naturali protette e contrasto, nell'ambito degli spazi doganali, al commercio illegale della flora e della fauna in via di estinzione, ai sensi delle convenzioni internazionali vigenti e della relativa normativa nazionale e comunitaria.

L'attribuzione, con limitazioni, di quest'ultima funzione, evita ulteriori duplicazioni in ambito doganale, ove già operano l'Agenzia delle dogane e il Corpo della Guardia di finanza. Difatti, poiché in ambito portuale e aeroportuale già operano due Forze di polizia (Polizia di Stato e Guardia di finanza) per distinti compiti istituzionali, la conferma della presenza di un terzo attore mal si concilierebbe con i principi di delega di "razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore



cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze", anche in ambiti doganali. Peraltro, la delega prevede la salvaguardia dell'unitarietà delle *"funzioni da attribuire"* - donde la possibilità di ripartire la funzione di controllo CITES sulla base del criterio della competenza territoriale - e non, come nella formulazione del disegno di legge approvata, in prima lettura, dal Senato della Repubblica, delle *"funzioni attribuite"*. Con le modificazioni apportate dalla Camera dei Deputati, in sostanza, si è inteso rafforzare l'obiettivo del mantenimento dell'unitarietà delle funzioni del Corpo forestale dello Stato, sotteso alla suddetta riformulazione del testo al Senato, che può essere realizzato attraverso il trasferimento delle funzioni, oltre che in una Forza di polizia, anche nelle restanti tre nonché, in conseguenza, la facoltà di transito in queste ultime in un contingente limitato, corrispondente alle funzioni trasferite già svolte dallo stesso personale. La norma in esame è altresì coerente con il principio di delega di *"salvaguardia delle professionalità esistenti"*, atteso che il personale del Corpo forestale dello Stato che transiterà nella Guardia di finanza, per l'assolvimento dei compiti di contrasto, negli spazi doganali, alle violazioni in materia di commercio illegale della flora e della fauna in via di estinzione, non sarà impiegato in differenti settori operativi; inoltre, il personale che sarà reclutato per tale scopo sarà soggetto alla formazione specialistica di cui all'art. 5, comma 2, lett. f), del presente schema di decreto.

L'**articolo 11** attribuisce al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le attività di natura amministrativa relative alla rappresentanza e alla tutela degli interessi forestali nazionali in sede europea e internazionale, al raccordo con le politiche forestali regionali, alla certificazione in materia di commercio internazionale e di detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, alla tenuta dell'elenco degli alberi monumentali e al rilascio del parere previsto per gli eventuali abbattimenti o modificazioni di parti di essi. Tali attività, congiuntamente a quelle in materia di politiche forestali e filiera del legno, saranno svolte da una struttura di livello dirigenziale trasferita allo stesso Ministero mediante specifico decreto di natura regolamentare che provvederà anche all'individuazione della relativa dotazione organica.

L'**articolo 12**, comma 1, disciplina il trasferimento del personale conseguente all'attribuzione delle funzioni, competenze e attività di cui agli articoli 7, 9, 10 e 11, prevedendo che le dotazioni organiche delle Amministrazioni destinatarie siano incrementate delle unità dettagliatamente indicate nell'allegata Tabella A. Tale trasferimento di personale che, nel rispetto dei principi e criteri fissati dalla legge delega, deve avvenire in diretta corrispondenza delle funzioni attribuite, salvaguardandone l'unitarietà e la professionalità esistenti, nonché temperando tali criteri con l'eventuale facoltà di optare per il transito in altre Amministrazioni pubbliche, con garanzia di funzionalità del sistema, avviene attraverso un procedimento finalizzato ad assicurare il conseguimento degli obiettivi della riforma (assorbimento del Corpo forestale dello Stato in altra Forza di polizia, con conseguente razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni, mantenimento degli attuali livelli di presidio del territorio) nel rispetto dei principi costituzionali, delle esigenze di sicurezza e di quelle dei soggetti interessati dalla complessiva manovra riformatrice.

Il primo atto del procedimento di assegnazione, declinato con il comma 2, consente al Capo del Corpo forestale dello Stato, che, sulla base di specifici criteri, elencati in ordine di priorità, legati alle funzioni attribuite, di individuare l'amministrazione di destinazione per tutto il personale dipendente, adottando uno specifico provvedimento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, pubblicato sul Bollettino ufficiale del Corpo forestale dello Stato.

Il comma 3 prevede che sempre entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente

provvedimento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate - in ragione dei posti disponibili e tenuto conto del rispettivo fabbisogno - le amministrazioni statali ove è consentito ricollocare un limitato contingente di personale del Corpo, anche in relazione alla professionalità posseduta e con conseguente attribuzione dell'assegno *ad personam*, così come espressamente previsto dalla delega. Lo stesso provvedimento indica le modalità per effettuare tale opzione di transito e definisce i criteri da applicare alle procedure di mobilità e le tabelle di equiparazione tra le qualifiche del Corpo e quelle delle amministrazioni acquisite.

Il comma 4 dispone che il personale del Corpo forestale che nel frattempo ha avuto contezza, sulla base del provvedimento del Capo del Corpo di cui al comma 1, dell'amministrazione di assegnazione, può, nei trenta giorni successivi alla pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, presentare domanda per essere destinato ad altra amministrazione tra quelle di cui al comma 1 (cioè quelle a cui, ai sensi degli articoli 7, 9, 10 e 11 sono attribuite funzioni, competenze e attività del Corpo forestale dello Stato), ovvero optare, anche in via subordinata alla prima scelta, per un'altra amministrazione statale tra quelle individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3.

Tale previsione consente al personale:

- . nel primo caso, di esprimere la volontà di transitare nelle amministrazioni destinatarie delle funzioni attribuite in ragione della legge delega;
- . nel secondo caso, di optare per altra amministrazione statale tra quelle individuate dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Il comma 5 dispone che il Capo del Corpo forestale dello Stato, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, emette il provvedimento definitivo di assegnazione alle amministrazioni di cui al comma 1, pubblicandolo sul Bollettino ufficiale del Corpo e dandone comunicazione alle amministrazioni interessate e al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Viene prevista la corresponsione dell'assegno *ad personam* stabilito dalla legge delega al personale assegnato al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al Ministero delle politiche agricole.

Il comma 6 prevede che, qualora alla data del 1° settembre 2016 il personale che ha optato per la mobilità in altre amministrazioni non sia stato ancora ricollocato, si avvia una procedura tendente a definire, di concerto con le organizzazioni sindacali, altre forme di ricollocazione. Si intende, in tal modo, cercare di individuare soluzioni gradite al personale che abbia chiesto destinazioni diverse da quelle individuate dal Capo del Corpo in relazione ai citati criteri funzionali, assicurando tuttavia che tali preferenze siano compatibili con le esigenze organizzative e funzionali delle pubbliche amministrazioni.

In caso di ulteriore mancato assorbimento entro il 31 dicembre 2016, si applicano le forme di mobilità previste dall'articolo 33, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Viene prevista, in tal caso, la corresponsione del trattamento economico previsto dall'articolo 30, comma 2-*quinquies*, del decreto legislativo 165 del 2001.

Poiché all'esito della procedura descritta potrebbe verificarsi il caso che il numero di personale trasferito alle amministrazioni di cui al comma 1 sia inferiore alle dotazioni organiche riportate nella Tabella A, il comma 7 consente:

- . l'impiego delle risorse finanziarie corrispondenti alle facoltà assunzionali del Corpo forestale previste a legislazione vigente e non esercitate, al netto di quelle indicate in nota alla Tabella A di cui al comma 1;
- . l'utilizzo dei risparmi corrispondenti al minor trattamento economico spettante al



personale transitato, previa opzione di cui al comma 4, lettera b), in altra amministrazione statale.

Il comma 8 dispone che le residue quote delle dotazioni organiche indicate nella tabella A, eventualmente non interessate dall'applicazione del comma 7, sono rese indisponibili sino al verificarsi della cessazione dal servizio del personale trasferito ai sensi del comma 4, lettera b).

Il comma 9 dispone che le risorse finanziarie trasferite temporaneamente alle amministrazioni di destinazione del personale che ha esercitato l'opzione di cui al comma 4, lettera b), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono annualmente riassegnate alle amministrazioni cui erano inizialmente destinate, in relazione alle cessazioni dal servizio del personale transitato. Con lo stesso decreto sono anche definite le modalità per rendere indisponibili le dotazioni organiche corrispondenti al personale trasferito ad altre amministrazioni, ai sensi del comma 8.

Il comma 10 dispone che le risorse finanziarie derivanti dalle facoltà assunzionali del Corpo forestale dello Stato non esercitate e non utilizzate ai sensi del comma 7 e i risparmi non utilizzati derivanti dal minor trattamento economico spettante al personale transitato in altra amministrazione statale, sono destinati, in misura del 50 per cento, a concorrere al finanziamento della revisione delle carriere prevista dalla delega.

Il comma 11 prevede l'aggiornamento, fino al 1° gennaio 2017, della tabella A in relazione alle modifiche che interverranno nelle dotazioni organiche del Corpo forestale dello Stato e che potranno essere determinate dalle progressioni di carriera e dalle cessazioni del personale intervenute tra le date di entrata in vigore del presente decreto e di decorrenza del transito.

L'articolo 13, comma 1, prevede che con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e con i Ministri interessati, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo, sono:

- . individuate le risorse finanziarie, i beni immobili in uso ascritti al demanio/patrimonio indisponibile dello Stato, gli strumenti, i mezzi, gli animali, gli apparati, le infrastrutture e ogni altra pertinenza del Corpo forestale da trasferire alle altre Forze di polizia (con esclusione della Polizia penitenziaria) e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in relazione al trasferimento delle funzioni e del personale;
- . stabilite le relative modalità.

Al comma 2 viene stabilito il trasferimento (in coincidenza con la data di effettivo transito del personale) agli stati di previsione dei bilanci delle Forze di polizia (con esclusione della Polizia penitenziaria) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nelle quali è avvenuto il transito delle risorse destinate al trattamento economico del relativo personale.

Il comma 3, lettera a) prevede il trasferimento ai capitoli di bilancio delle Amministrazioni statali competenti delle risorse finanziarie destinate all'amministrazione e alle attività logistiche del Corpo forestale.

La lettera b) dello stesso comma riassegna ai pertinenti programmi degli stati di previsione dei bilanci delle Forze di polizia (con esclusione della Polizia penitenziaria), del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le somme versate da amministrazioni ed enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni e intese già sottoscritti dal Corpo forestale.

Il comma 4 riassegna ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa le somme versate dall'Agenzia per le erogazioni nell'agricoltura e dalla Cassa depositi e prestiti, per quanto già di pertinenza del Corpo forestale (in quest'ultimo caso le somme



sono individuate d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze).

Il comma 5 stabilisce il mantenimento in capo al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali della facoltà di stipulare convenzioni con le regioni, nelle materie oggetto delle funzioni già svolte dal Corpo forestale e trasferite all'Arma, per l'affidamento di compiti propri delle regioni stesse.

Il comma 6, quale norma di chiusura, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le variazioni di bilancio necessarie.

Il Capo IV (artt. 14-17) reca le specifiche disposizioni di inquadramento del personale del Corpo forestale dello Stato in transito nei rispettivi ordinamenti.

L'**articolo 14**, comma 1, stabilisce la costituzione del "Ruolo Forestale" degli Ufficiali dell'Arma, la cui alimentazione, per il futuro, avviene mediante pubblico concorso.

Con le lettere da a) ad e) vengono previsti, nei bandi di concorso per Ispettori, Sovrintendenti e Carabinieri, un numero di posti, per il personale da formare nelle relative specializzazioni, in misura non inferiore al 4 per cento dei posti ammessi a concorso.

La lettera f) del medesimo comma prevede lo svolgimento di corsi di formazione, per il futuro, per gli Ufficiali del Ruolo Forestale dell'Arma, della durata non inferiore a 2 anni; le lettere da h) ad l) stabiliscono i corsi di specializzazione per Ispettori, Sovrintendenti e Carabinieri dell'Organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (di cui al precedente articolo 8, comma 2), della durata non inferiore a sei mesi per gli Ispettori e a tre mesi per il rimanente personale.

Le lettere da m) ad r) stabiliscono la revisione delle consistenze organiche complessive dell'Arma come rimodulate a seguito dell'assorbimento del Corpo forestale dello Stato.

Con la lettera t) viene previsto l'impiego del personale specializzato forestale nella specialità per tutta la carriera, salva la sua facoltà di chiedere di essere trasferito ad altra organizzazione dell'Arma dopo dieci anni di servizio nella specialità, ovvero salvo l'adozione di provvedimenti d'autorità nel caso in cui il militare sia esonerato per inidoneità dalla specializzazione.

Le lettere u) e v) stabiliscono le progressioni di carriera degli Ufficiali "a regime", con l'integrazione delle Commissioni superiore e ordinaria di avanzamento con Ufficiale generale o Colonnello del Ruolo Forestale dell'Arma.

La lettera z) inserisce nel Codice dell'ordinamento militare la tabella 4, quadro IV, con la definizione dei profili di carriera "a regime" del Ruolo Forestale degli Ufficiali. Le dotazioni organiche non sono inserite attesa la necessità di armonizzarle, nel tempo e in conseguenza di molteplici fattori allo stato non prevedibili, con la graduale devoluzione delle consistenze del ruolo "iniziale" degli Ufficiali del ruolo forestale, ove sarà inquadrato il personale che transita.

Ai sensi della lettera aa) il Ministro della difesa, con proprio decreto, determina le immissioni nel ruolo forestale degli ufficiali, in ragione dell'andamento delle consistenze e delle cessazioni dal servizio dell'omologo ruolo "iniziale".

La lettera ee) attribuisce al Comandante Generale la facoltà di determinare la devoluzione delle consistenze organiche tra i ruoli forestali "ad esaurimento" e i corrispondenti ruoli dell'Arma dei carabinieri, in relazione alle vacanze organiche createsi.

Tale devoluzione è limitata dalle posizioni riservate alle progressioni di carriera e passaggi interni tra ruoli del personale transitato.

La lettera bb), invece, stabilisce che il Comandante Generale possa determinare annualmente il numero di personale da formare nella specializzazione sulla base delle suddette immissioni.

La lettera cc) prevede l'istituzione, all'atto del transito, dei Ruoli Forestali "ad esaurimento" dell'Arma degli Ufficiali ("iniziale"), degli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Carabinieri,



Periti, Revisori, Operatori e Collaboratori, in cui confluirà anche il personale degli attuali ruoli tecnico-amministrativi del Corpo forestale.

La lettera dd) stabilisce che, con decreto annuale del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, venga determinata dell'entità del graduale trasferimento delle dotazioni organiche del ruolo forestale "iniziale" degli ufficiali al ruolo forestale dell'Arma.

Le lettere ff) e hh) declinano le funzioni del personale appartenente al ruolo forestale dei periti dell'Arma, nonché le mansioni del personale appartenente ai ruoli forestali dei revisori e degli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri.

La lettera ii) determina la corrispondenza con i gradi militari e l'anzianità nella qualifica per il personale del Corpo forestale che transita nell'Arma, che assume lo stato giuridico di militare e mantiene i limiti di età per la cessazione dal servizio già previsti per i corrispondenti ruoli e qualifiche del Corpo forestale (numeri da 1 a 3). In particolare, per il transito del personale avente la qualifica di Vice Questore Aggiunto, attualmente equiparato sia a Maggiore che a Tenente Colonnello, viene prevista la permanenza minima di due anni per l'attribuzione di quest'ultimo grado (numero 5).

Al numero 4 viene previsto che al personale transitato non si applicano le disposizioni in materia di "ausiliaria".

Il numero 12 attribuisce le qualifiche di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza al personale dei Ruoli Forestali corrispondenti a quelle previste per l'analogo personale già in servizio nell'Arma, nonché, limitatamente all'esercizio delle funzioni attribuite, le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e agente di pubblica sicurezza al personale dei Ruoli Forestali dei Periti e Revisori e delle qualifiche di agente di polizia giudiziaria e agente di pubblica sicurezza al personale dei Ruoli Forestali degli Operatori e Collaboratori.

I numeri dal 15 al 19 stabiliscono le modalità di accesso ai ruoli superiori, per il personale forestale non direttivo e non dirigente transitato nell'Arma, in percentuali pressoché analoghe rispetto a quelle già previste per il Corpo forestale, con la prevista frequenza di corsi di formazione specialistica e di corsi tecnico-professionali.

Al numero 20 si prevede che all'atto del transito, che il personale proveniente dal Corpo forestale:

- frequenti uno specifico corso di formazione militare;
- compatibilmente con il nuovo assetto organizzativo, venga confermato nella stessa sede di servizio, al fine di garantire le esigenze di mantenimento della specialità e dell'unitarietà delle funzioni di presidio dell'ambiente, del territorio e delle acque e della sicurezza agroalimentare.

Con i numeri dal 21 al 23 viene garantita la rappresentatività del personale forestale transitato nell'Arma, attraverso cinque Consigli di Base (Co.Ba.R.) e un Consiglio Intermedio di Rappresentanza (Co.I.R., presso il Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare), con un totale di 48 delegati, e un rappresentante permanente presso il Consiglio Centrale di Rappresentanza dell'Arma dei carabinieri (Co.Ce.R.).

Il numero 24 contempla la possibilità per il personale dei Ruoli Forestali degli Ispettori, Sovrintendenti e Appuntati e Carabinieri di transitare nei corrispondenti ruoli dei Periti, Revisori e degli Operatori e Collaboratori, in misura non superiore al dieci per cento delle dotazioni organiche complessive.

La lettera ll) esclude la possibilità per gli ufficiali del Ruolo Forestale "iniziale" dell'Arma dei carabinieri di essere collocati in servizio permanente a disposizione, e conseguire le successive promozioni.

La lettera mm) inserisce nel Codice dell'Ordinamento Militare tabelle che riportano:



- per gli Ufficiali del ruolo forestale "iniziale", le dotazioni organiche iniziali e le progressioni di carriera;

- per il restante personale transitato, le progressioni di carriera (numero 1).

Tali tabelle, riferite al solo regime transitorio, sono distinte per ruoli e redatte sulla base della normativa applicata a quel personale prima del transito, salvaguardandone così le aspettative di carriera (numeri da 5 a 10).

Il numero 3 prevede la formazione della graduatoria di merito ma non dei quadri di avanzamento degli ufficiali del ruolo forestale "iniziale" anche negli anni in cui non si sono verificate vacanze.

Il numero 4 esclude l'applicabilità delle norme riferite genericamente all'avanzamento degli ufficiali appartenenti a ruoli a esaurimento.

I numeri 2 e 11 integrano nel regime transitorio la composizione delle Commissioni di avanzamento con un numero adeguato di membri provenienti dal Corpo forestale, volta a garantire la necessaria rappresentatività per l'espressione dei relativi giudizi, sulla base degli elementi emergenti dai fascicoli personali degli interessati [ai sensi della lettera nn)].

La lettera oo) prevede una specifica disciplina, da attuare esclusivamente in sede di prima applicazione del decreto legislativo, per la nomina del Generale di divisione del ruolo forestale dell'Arma che ricoprirà l'incarico di Vice comandante del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, scelto tra gli ufficiali in servizio permanente effettivo con grado di generale di brigata del ruolo forestale "iniziale" dell'Arma dei carabinieri.

La lettera pp) stabilisce la possibilità che il Ministro della difesa, con proprio decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e fino al 2027, possa modificare annualmente, per ogni grado dei ruoli forestali, il numero complessivo di promozioni a scelta al grado superiore, la determinazione delle relative aliquote di valutazione e le permanenze minime nei gradi in cui l'avanzamento avviene ad anzianità, fermi restando i volumi organici complessivi.

Tale facoltà permette le necessarie variazioni nella consistenza organica del ruolo forestale "iniziale" degli ufficiali e la contestuale determinazione delle consistenze organiche nei gradi del ruolo forestale definitivo degli ufficiali.

L'**articolo 15** disciplina l'inquadramento giuridico ed economico del personale del Corpo forestale dello Stato che transita nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 12.

Al comma 1 viene previsto l'inquadramento del personale del Corpo forestale dello Stato transitato nel Corpo Nazionale dei vigili del fuoco in ruoli speciali antincendio boschivo (AIB), ad esaurimento, di nuova istituzione, al fine di garantire la continuità dei servizi oggetto di trasferimento mediante la valorizzazione delle professionalità acquisite, già impiegate nelle attività di che trattasi.

Il personale inquadrato nei ruoli speciali ad esaurimento del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco è corrispondente alle 390 unità individuate nella tabella A, prevista nel precedente all'articolo 12. Nella medesima tabella, nell'ambito del predetto contingente è stabilita la quota - pari a 96 unità - del personale aeronavigante (pilota e specialista di elicottero). Il personale inquadrato nei ruoli speciali in parola mantiene l'anzianità di servizio nella qualifica e l'ordine di ruolo acquisiti nell'Amministrazione di provenienza.

Nella tabella B allegata al presente decreto sono individuati i ruoli speciali ad esaurimento oggetto di istituzione nonché l'articolazione per qualifiche interna a ciascun ruolo. Nella citata tabella B è prevista altresì, per le singole qualifiche dei ruoli speciali ad esaurimento, la corrispondenza univoca di tali qualifiche con:



- le qualifiche previste nell'ordinamento del Corpo forestale dello Stato;
- le qualifiche previste nell'ordinamento del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco.

La tabella C allegata al presente decreto stabilisce la nuova dotazione organica dei ruoli "ordinari" del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, corrispondente alla consistenza organica complessiva del Corpo, individuata alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, incrementata delle unità di personale transitato dal Corpo forestale dello Stato come individuate nella tabella A di cui all'articolo 12, comma 1.

Il comma 2 prevede che il personale inquadrato nei ruoli speciali ad esaurimento di cui al comma 1 sia assoggettato alle disposizioni vigenti per il personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco concernenti lo stato giuridico, i meccanismi di progressione di carriera previsti dalla disciplina ordinamentale (decreto legislativo n. 217 del 2005) ed il trattamento economico spettante.

Il comma 3 stabilisce che le cessazioni di personale registrate nei ruoli ad esaurimento di cui al comma 1 incrementino le facoltà assunzionali nei ruoli ordinari del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, nei limiti delle dotazioni organiche ridefinite alla tabella C del presente decreto.

Il comma 4, sempre al fine di assicurare la continuità nello svolgimento delle attività antincendio boschivo e compatibilmente con l'assetto organizzativo scaturente dal trasferimento di competenze e con il nuovo assetto organizzativo del servizio antincendio boschivo definito con le modalità dell'articolo 9, comma 2, lettera a), conferma il personale che transita nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco in una sede di servizio ubicata nello stesso ambito territoriale provinciale.

Il comma 5 prevede, limitatamente al personale aeronavigante, a fronte della prioritaria esigenza di assicurare i livelli di funzionalità della lotta attiva agli incendi di bosco, in considerazione delle differenze retributive di natura accessoria tra il personale aeronavigante (pilota e specialista di elicotteri) del Corpo forestale dello Stato (cui trova applicazione la specifica disciplina del comparto "Sicurezza") e quello del Corpo nazionale dei vigili del fuoco avente analoga specializzazione, la destinazione ai fondi incentivanti del comparto di negoziazione "Vigili del fuoco e soccorso pubblico" delle risorse finanziarie relative alla spesa di personale trasferite ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge, non utilizzate ai fini del trattamento economico complessivo previsto dalla medesima, al fine dell'incentivazione economica delle professionalità impiegate attivamente nelle attività di spegnimento con mezzi aerei lotta degli incendi di bosco.

L'articolo 16 disciplina le modalità con cui viene inquadrato il personale del Corpo forestale dello Stato che, ai sensi dell'articolo 12, transita nel Corpo della guardia di finanza. In particolare, detto personale, tutto appartenente ai ruoli sub-direttivi, è inquadrato, a tutti gli effetti, nei corrispondenti ruoli e gradi del personale militare, secondo le corrispondenze tra gradi militari e civili già stabilite, per la Guardia di finanza, dalla normativa vigente (tabella "A" del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, concernente lo stato giuridico e l'avanzamento del personale sub-direttivo della Guardia di finanza). Unica eccezione sul punto - in analogia con quanto previsto dall'articolo 14 per il corrispondente personale del Corpo forestale dello Stato che transiterà nell'Arma dei carabinieri - è costituita dalla mancata applicazione, per detto personale, dell'istituto dell'ausiliaria. I neo finanziari conservano, per espressa previsione dell'articolo in commento, l'anzianità già maturata nel Corpo forestale dello Stato e il relativo ordine di iscrizione in ruolo e prendono posto dopo l'ultimo dei parigrado iscritto in ruolo della Guardia di finanza avente la medesima decorrenza di anzianità di grado o di qualifica. Trattasi, in sostanza, del sistema di inserimento c.d. "a pettine", già collaudato in precedenti, analoghi provvedimenti normativi



della specie.

Il comma 2 prevede che, al fine di consentire al personale transitato di assolvere al meglio le proprie attribuzioni, il personale transitato frequenti un corso di formazione militare e professionale, secondo le disposizioni di dettaglio da emanare a cura del Comandante Generale della Guardia di finanza.

L'articolo 17 declina le modalità con cui viene inquadrato il personale del Corpo forestale dello Stato che, ai sensi dell'articolo 12, transita nella Polizia di Stato.

In particolare, l'inquadramento del predetto personale è disposto nei corrispondenti ruoli e qualifiche, secondo quanto previsto dalla normativa vigente (d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 e decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334), concernente lo stato giuridico e la progressione in carriera del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia. Nel nuovo ruolo della Polizia di Stato l'interessato sarà inserito dopo l'ultimo dei pari qualifica avente la medesima decorrenza di qualifica e denominazione.

Il comma 2 stabilisce, al fine di consentire al personale transitato di assolvere al meglio le proprie attribuzioni, la frequenza di un corso di aggiornamento professionale, con modalità definite con decreto del Capo della Polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.

Il Capo V (artt. 18-20) reca le disposizioni transitorie e finali.

L'articolo 18 contiene una serie di disposizioni necessarie - in relazione a quanto previsto dai precedenti Capi II e III - per disciplinare le fasi antecedenti e successive all'attuazione del processo di razionalizzazione delle funzioni di polizia e la conseguente dislocazione territoriale delle Forze di polizia ed, in particolare, l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri e l'attribuzione delle funzioni, già svolte dal predetto Corpo, alla stessa Arma, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla Polizia di Stato e al Corpo della guardia di finanza, nonché il transito del personale del Corpo forestale dello Stato anche nelle altre Amministrazioni pubbliche.

Il comma 1 prevede la successione dell'Arma dei carabinieri nei rapporti giuridici attivi e passivi del Corpo forestale dello Stato, con la stipula di eventuali convenzioni necessarie per assicurare la continuità alle funzioni già svolte dal Corpo forestale dello Stato in regime convenzionale.

Il comma 2 introduce un meccanismo che consente, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400, di superare incertezze applicative conseguenti alla oggettiva difficoltà ad abrogare espressamente tutte le numerosissime disposizioni normative e non regolamentari che fanno riferimento alle funzioni già svolte dal Corpo forestale dello Stato. Infatti, attraverso una norma di chiusura, viene previsto che tali disposizioni, in coerenza con il trasferimento delle funzioni e contestualmente ad esso, devono intendersi riferite all'Arma dei carabinieri, ad eccezione di quelle assegnate al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla Polizia di Stato, al Corpo della guardia di finanza e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi degli articoli 9, 10 e 11.

Il comma 3 rinvia ad appositi decreti interministeriali l'individuazione dell'amministrazione statale, tra l'Arma dei carabinieri, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la Polizia di Stato, il Corpo della guardia di finanza e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che subentra nei contratti di locazione, comodato e cessione di immobili, già sedi del Corpo forestale dello Stato. Alle stesse amministrazioni è consentito di recedere dai relativi contratti quando si riferiscono ad immobili non più necessari all'espletamento dei compiti istituzionali, in conseguenza del previsto assorbimento del medesimo Corpo.

Il comma 4 prevede che l'Arma dei carabinieri e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco



adottino i provvedimenti necessari al mantenimento dell'aeronavigabilità degli aeromobili trasferiti alle medesime amministrazioni in corrispondenza delle funzioni attribuite.

Il comma 5 prevede che siano tempestivamente adottati i provvedimenti e protocolli necessari per disporre degli strumenti propedeutici all'avvio della effettiva razionalizzazione del nuovo assetto funzionale e organizzativo delle Forze di polizia, da cui consegue anche la realizzazione dei risparmi di spesa da impiegare, nel limite del 50 per cento, per la revisione dei ruoli delle stesse Forze di polizia, tra cui, in particolare, le due direttive del Ministro dell'interno, previste dagli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, rispettivamente, sui Comparti di specialità, conseguente all'assorbimento del Corpo forestale dello Stato, e sulla dislocazione dei presidi di polizia sul territorio, anche al fine di evitare sovrapposizioni.

L'obiettivo è quello di far coincidere la decorrenza di entrata in vigore delle stesse con quella del 1° gennaio 2017, data prevista per l'efficacia, in particolare, delle disposizioni relative all'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri ed alla conseguente attribuzione delle relative funzioni alla medesima e alle altre Forze di polizia nonché al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il comma 6 prevede una disciplina transitoria relativa all'istituzione o soppressione di comandi enti e altre strutture ordinarie dell'Arma dei carabinieri, conseguente all'assorbimento del Corpo forestale dello Stato.

Il comma 7 prevede che sia adeguato il regolamento sull'organizzazione delle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, di cui al D.P.R. 22 marzo 2001, n. 208, anche in relazione al riassetto dei comparti di specialità e alla razionalizzazione dei presidi di polizia disciplinati dagli articoli 2 e 3 dello stesso provvedimento.

Il comma 8 prevede che nelle more dell'attribuzione delle funzioni del Corpo forestale dello Stato all'Arma dei carabinieri, le funzioni di ispettore e di agente fitosanitario, di cui agli articoli 34 e 34-bis del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, siano esercitate, dalla data di entrata in vigore del presente decreto rispettivamente, dal personale dei ruoli dei periti e dei revisori del Corpo forestale dello Stato. Le predette funzioni sono svolte sotto il coordinamento funzionale del Servizio fitosanitario nazionale.

Ciò permette, in tal modo, di anticipare, rispetto al termine previsto dall'articolo 20 del provvedimento, che fissa al 1° gennaio 2017, il trasferimento delle funzioni, delle risorse strumentali e finanziarie e il transito del personale del Corpo forestale dello Stato nelle altre Amministrazioni di cui all'art. 12, l'impiego sul territorio nazionale di detto personale del Corpo così da poter far fronte nell'immediato alle diverse emergenze fitosanitarie in atto.

Pertanto il personale appartenente ai ruoli dei periti e dei revisori del Corpo forestale dello Stato, ancor prima del transito nelle altre Amministrazioni, fissato al 1° gennaio 2017, potrà essere utilmente impiegato in dette attività, se in possesso dei requisiti necessari.

Il comma 9 prevede che il personale tecnico del Corpo forestale dello Stato giudicato permanente non idoneo in forma assoluta all'assolvimento dei compiti d'istituto sia inserito d'ufficio nel contingente da trasferire alle altre amministrazioni dello Stato individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 12, comma 3. Infatti tale personale, essendo privo dei requisiti per prestare servizio in una forza armata e di polizia, non può transitare nell'Arma dei carabinieri. In particolare, la predetta disciplina sarà applicata al personale già giudicato assolutamente non idoneo per motivi di salute da parte delle strutture sanitarie del Corpo forestale, a quello assunto in forza della normativa sul diritto al lavoro per i disabili (con l'esplicita esclusione degli orfani e dei congiunti superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, guerra o servizio, ovvero dei familiari dei grandi invalidi di guerra o di servizio) e a coloro che, obbiettori di coscienza, non abbiano



esercitato la facoltà di rinuncia al predetto status attraverso la prevista dichiarazione unilaterale.

Il comma 10 riguarda il personale tecnico del Corpo forestale dello Stato che, pur non rientrando tra quello di cui al precedente comma 8, dovesse risultare non idoneo al servizio in una forza armata e di polizia all'esito delle verifiche che saranno effettuate nella fase formativa iniziale prevista dall'articolo 2214-bis, comma 20, lettera a) del Codice dell'ordinamento militare, introdotto dall'articolo 14, comma 1, lettera ii) del presente decreto. Tale norma si rende necessaria in relazione al fatto che il personale dei ruoli tecnici, non essendo abilitato al porto e uso delle armi in dotazione, necessita di verifiche tendenti ad accertare tale abilità. Il personale che dovesse risultare non idoneo allo specifico servizio confluirà nei ruoli civili del Ministero della difesa.

Il comma 11 prevede il mantenimento in capo a tutto il personale del Corpo forestale, indipendentemente dell'amministrazione di destinazione, del regime previdenziale goduto al momento del transito.

Il comma 12 stabilisce che tutti i procedimenti disciplinari pendenti al momento del transito si estinguono di diritto, ad eccezione di quelli riguardanti fatti di particolare gravità, da cui possa derivare l'applicazione di una sanzione disciplinare di stato.

Il comma 13 applica a tutto il personale del Corpo forestale in transito la disciplina delle indennità previste in caso di trasferimento d'autorità per il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

Il comma 14 contiene una disposizione volta ad assicurare la progressiva armonizzazione degli istituti previsti per il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri con quelli degli altri ruoli del personale della medesima Arma. Tale armonizzazione necessita di essere attuata gradualmente, anche al fine di tenere conto delle anzianità maturate dal personale transitato, e di essere considerate nel più ampio quadro dell'unitaria delega che prevede anche la revisione dei ruoli delle forze di polizia.

Il comma 15 disciplina le procedure per il ritiro della bandiera e delle altre memorie e cimeli del Corpo forestale dello Stato.

Il comma 16 demanda a un DPCM, su proposta dei Ministri della difesa e delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la disciplina concernente l'inquadramento, a decorrere dal 1° gennaio 2017, del Capo del Corpo forestale dello Stato, il quale continua ad esercitare le proprie funzioni per l'amministrazione del Corpo forestale fino al completamento delle procedure di assorbimento del Corpo medesimo.

L'articolo 19 contiene le disposizioni finanziarie.

L'articolo 20 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

Il comma 1 dispone che il decreto entri in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale, al fine di utilizzare il maggior tempo possibile per avviare, in particolare, gli atti preparatori al transito del personale del Corpo forestale dello Stato, dettagliatamente disciplinati all'articolo 12.

Contestualmente, lo stesso comma 1, al fine di assicurare i tempi necessari per l'espletamento delle predette procedure e, soprattutto, la piena continuità dei compiti istituzionali svolti dal Corpo forestale dello Stato, fissa al 1° gennaio 2017 la decorrenza dell'efficacia dei provvedimenti concernenti l'attribuzione delle funzioni e delle risorse strumentali e finanziarie e l'effettivo transito del personale del medesimo Corpo nelle Amministrazioni individuate in attuazione del richiamato articolo 12.



19 gennaio 2016

Il lasso di tempo tra l'entrata in vigore del provvedimento e il termine del 1° gennaio 2017, consente anche di adottare gli atti preparatori necessari al processo di razionalizzazione delle funzioni e della gestione associata dei servizi strumentali, nonché al trasferimento delle risorse, anche finanziarie, del Corpo forestale dello Stato, di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 7 e 13 dello schema di decreto.

